



Sent. n. 21/2025

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Cons. Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per resa di conto iscritto al n. 8999 del registro di segreteria, depositato in data 27/09/2023, con cui la Procura Regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell'art. 141, comma 4, c.g.c., di voler fissare, nei confronti di GRASSANO Tiziana, nata a Matera il 11/06/1969 - C.F.: GRSTZN69H51F052F, nella sua qualità di agente contabile esterno per il comune di Matera per l'esercizio 2019, con riferimento alla resa del conto giudiziale per la struttura ricettiva *Casa Vacanze del Corso*, con sede in Matera, il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo al predetto esercizio finanziario.

Visti gli artt.141, 142, 143 e 144 del c.g.c.;

visti gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 16 aprile 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Alfonso Ingenito, il P.M. dott.ssa Ilda Coluzzi;

premesso in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale formulava al Giudice monocratico istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato, chiedendo altresì di prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l'ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine che sarebbe stato stabilito, e di fissare, in caso di inadempimento, la scadenza per la compilazione del conto d'ufficio a spese dell'agente contabile, formulando in ultimo la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere qualora il conto fosse presentato dall'agente contabile o formato d'ufficio.

Il Giudice monocratico, con proprio decreto n. 49/2023 depositato il 20/10/2023, fissava i termini per la presentazione e il deposito del conto.

In data 22/01/2024, il Comune di Matera depositava agli atti del giudizio il conto giudiziale relativo all'esercizio 2019 presentato dall'agente contabile esterno Grassano Tiziana.

Il difensore nominato da quest'ultima, con memoria del 24/01/2024, previo deposito della distinta del bonifico di pagamento dell'imposta di soggiorno per la "Casa Vacanze del Corso" per l'anno 2019 presso il Comune di Matera e del relativo modulo del 21/12/2023, chiedeva che fosse dichiarata la cessata materia del contendere.

All'udienza di discussione dell'11/12/2024, il Giudice, a seguito richiesta del PM di fissazione di un termine per acquisire dal comune di Matera il conto giudiziale regolarmente parificato, rinviava la discussione all'udienza del giorno 16/04/2025.

In data 27/01/2025 il comune di Matera produceva agli atti del presente giudizio il conto dell'agente contabile esterno Grassano Tiziana per l'esercizio 2019, munito di visto di parifica.

Nel corso dell'odierna udienza di discussione il P.M. chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere senza applicazione di sanzioni.

DIRITTO

Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141 c. 2 c.g.c., viene definito dal medesimo con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. salvo, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell'art. 141, commi 4, 6 e 7, la deputata fase collegiale di cui all'art.142 c.g.c. (cfr. *in terminis* Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/1029; Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze n. 182/2019 e n. 183/2019; Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

Come esposto in fatto, il conto relativo all'anno 2019 munito di parifica, risulta trasmesso alla Segreteria della Sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 49/2023.

Pertanto, viste le richieste del P.M., questo Giudice deve conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere del giudizio indicato in epigrafe.

Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto da parte del Magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 145 e ss. c.g.c. (cfr.: Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 100/2019; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la

materia del contendere. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 16 aprile 2025.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Rocco Lotito

Depositata in Segreteria il 15 maggio 2025

Il Segretario d'udienza

f.to digitalmente

Alfonso Ingenito